

COMUNE DI PIACENZA

Regolamento del Mercato all'ingrosso dei prodotti agro - alimentari sia freschi che trasformati o conservati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi (Legge Regionale 19.1.1998, n. 1)

Predisposto dall'Ambito Servizi alle Imprese e Tutela del Consumatore - Servizio Mercati. Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°41 del 21 febbraio 2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°105 del 5 giugno 2000, esecutive ai sensi di legge (Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 23 giugno 2000 all'8 luglio 2000 in vigore dal 9 luglio 2000) e nuovamente modificato con atto di Consiglio Comunale n.ro 21 del 26.7.2013.

Indice:

- Art. 1 - Ambito di applicazione
 - Art. 2 - Gestione
 - Art. 3 - Commissione di Mercato
 - Art. 4 - Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato
 - Art. 5 - Direttore del Mercato
 - Art. 6 - Compiti e responsabilità del Direttore
 - Art. 7 - Personale in servizio al Mercato
 - Art. 8 - Rilevazioni statistiche e dei prezzi
 - Art. 9 - Servizi
 - Art. 10 - Disciplina di alcuni servizi
 - Art. 11 - Vigilanza igienico-sanitaria
 - Art. 12 - Strumenti di pesatura e verifica peso
 - Art. 13 - Movimentazione delle merci
 - Art. 14 - Costi e proventi della gestione
 - Art. 15 - Orari e calendario
 - Art. 16 - Venditori e acquirenti
 - Art. 17 - Responsabilità
 - Art. 18 - Concessioni dei posteggi e di altri locali
 - Art. 19 - Termine delle concessioni
 - Art. 20 - Diniego, sospensione e revoca delle concessioni
 - Art. 21 - Assegnazione dei posteggi per l'esercizio della concessione
 - Art. 22 - Carattere delle concessioni
 - Art. 23 - Gestione del punto di vendita
 - Art. 24 - Riconsegna dei posteggi
 - Art. 25 - Minimi di attività
 - Art. 26 - Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente
 - Art. 27 - Requisiti sanitari del personale addetto al mercato
 - Art. 28 - Operazioni di vendita
 - Art. 29 - Vendita dei prodotti
 - Art. 30 - Merce in vendita
 - Art. 31 - Vendite all'asta
 - Art. 32 - Vendite per conto
 - Art. 33 - Derrate commercializzate tramite la direzione del Mercato
 - Art. 34 - Certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite
 - Art. 35 - Circolazione dei veicoli
 - Art. 36 - Ordine interno
 - Art. 37 - Provvedimenti disciplinari e amministrativi
- NORME TRANSITORIE**
- Art. 38 - Concessioni dei posteggi, dei magazzini e dei servizi
 - Art. 39 - Commissione di Mercato
 - Art. 40 - Entrata in vigore del Regolamento.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 7 della L.R. 19.1.1998 n. 1, disciplina il funzionamento e l'organizzazione del mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti agro - alimentari, sia freschi che trasformati o conservati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi sito in via Cristoforo Colombo ai numeri civici 3 - 3a - 5 - 7 - 7a - 7b - 7c - 7d - 7e - 7f messo a disposizione degli operatori economici da parte del Comune di Piacenza.
2. Il presente Regolamento si applica altresì per il funzionamento e l'organizzazione del mercato sito in locali ed aree messi a disposizione da privati in favore del Comune.
3. Nell'eventualità di cui al 2° comma si procederà all'adeguamento dell'intero regolamento.
4. Per commercializzazione all'interno del mercato all'ingrosso, si intende quella effettuata dai soggetti di cui all'art.10 della L.R. 19.1.1998, n. 1.

Art. 2

Gestione

1. Il Comune di Piacenza provvede direttamente alla gestione del Mercato, secondo le norme di cui all'art. 6 della L.R. 19.1.1998, n. 1.
2. I singoli servizi relativi al mercato che il Comune non ritiene di gestire direttamente possono essere dati in concessione a terzi, con possibilità di prelazione a cooperative costituite tra gli esercenti dei servizi medesimi.

Art. 3

Commissione di Mercato

1. Presso il mercato, è istituita una commissione presieduta dal Sindaco del Comune sede di mercato o dall'Assessore delegato.
2. In caso di assenza del Sindaco o dell'Assessore delegato, la commissione potrà essere presieduta, temporaneamente, dal dirigente dell'Ambito preposto.
3. La commissione è istituita dalla Giunta Comunale ed è composta dai seguenti membri effettivi:
 - a) un consigliere designato dal Consiglio Comunale;
 - b) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - c) un rappresentante del movimento cooperativo, designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
 - d) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori, designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
 - e) un rappresentante delle associazioni di categoria della produzione, designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
 - f) un rappresentante dei concessionari di posteggio del mercato, designato dagli stessi;
 - g) un rappresentante dei grossisti acquirenti, designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
 - h) un rappresentante dei commercianti al dettaglio, designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
 - i) un rappresentante dei commercianti su aree pubbliche, designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
 - l) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, designato dagli stessi.
4. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi, sono anche designati i membri

supplenti.

5. Al fine di garantire la composizione ed il corretto funzionamento della commissione è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere, comunque, alla nomina dei componenti la commissione anche nel caso gli organismi e le categorie interpellati non provvedano alla segnalazione dei loro rappresentanti effettivi e supplenti, entro i termini stabiliti dall'ufficio competente.

6. La commissione dura in carica sino alla scadenza dell'Amministrazione Comunale che l'ha istituita, e dovrà essere ricostituita dalla Giunta Comunale entro novanta giorni dalla seduta di insediamento della nuova Amministrazione.

7. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

8. Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

9. Un dipendente, designato dal Sindaco, funge da segretario della commissione; redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto, approvato dalla commissione e firmato dal presidente.

10. Alle sedute della commissione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato.

Art. 4

Funzionamento e compiti della commissione di Mercato

1. La commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno quattro suoi componenti.

2. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno tre giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni d'urgenza da inviare con preavviso di almeno ventiquattro ore.

3. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti la commissione; in seconda convocazione, basta la presenza di almeno un terzo dei componenti della commissione stessa.

4. I membri della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, sono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti.

5. I componenti della commissione debbono attenersi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della Legge 675/96 in ordine al trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza nel corso delle sedute della commissione.

6. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

7. La commissione di mercato esprime il proprio parere consultivo sui seguenti argomenti:

- la sospensione di ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi nonché la revoca della concessione secondo quanto disposto dal successivo art. 37 del presente Regolamento;
- orari del mercato e calendario annuo di apertura;
- corrispettivi di concessione dei punti vendita;
- tariffe dei servizi di mercato;
- sulle modifiche ed integrazioni da apportare al presente Regolamento di mercato;
- istituzione di nuovi servizi di mercato.

8. La commissione viene aggiornata sui contenuti del bilancio preventivo e consuntivo inerenti il mercato.

9. La commissione di mercato formula proposte sulle modifiche ed i miglioramenti da

apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, ai fini di assicurare la massima efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario ed esercita ogni altra attribuzione prevista dal presente Regolamento.

Art. 5

Direttore del Mercato

1. Al mercato è preposto un dirigente comunale, con funzioni di Direttore.
2. La nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dall'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso in cui la nomina avvenga per pubblico concorso, sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie o lauree equipollenti a quest'ultima.
4. Con le modalità ed i requisiti previsti dal presente articolo, può essere nominato un vicedirettore del Mercato.

Art. 6

Compiti e responsabilità del Direttore

1. Il Direttore del Mercato esercita i compiti e le funzioni previste dall'art. 8 della L.R. n. 1/98 e dal presente Regolamento.
2. Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Amministrazione Comunale e alle indicazioni formulate dalla commissione di mercato nell'ambito della sua competenza.
3. Egli dirige il personale assegnato al mercato, sovrintende all'impiego dello stesso ed attribuisce i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, nei limiti e nel rispetto del Regolamento di Organizzazione vigente.
4. Al Direttore del Mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti specifici compiti:
 - a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti;
 - b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
 - c) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
 - d) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
 - e) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
 - f) proporre all'Amministrazione Comunale, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
 - g) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
 - h) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Amministrazione Comunale e alla commissione di mercato;
 - i) curare in modo particolare la vendita dei prodotti di cui al successivo art. 33;
 - j) adottare i provvedimenti di cui all'art. 37, comma 1, del presente Regolamento, che non trovino sanzione nel Codice della strada;
 - k) emanare disposizioni in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - l) vigilare perché l'attività nell'ambito del mercato si svolga nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento;
 - m) agevolare l'afflusso delle derrate, la loro conservazione e commercializzazione;
 - n) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative regolamentari, nonché dal presente Regolamento.
5. Il Direttore ha la facoltà di fare allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di

rispettare le norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art. 7

Personale in servizio al Mercato

1. Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dall'Amministrazione Comunale in relazione alle effettive necessità del mercato stesso.

2. Il comando della polizia municipale, d'intesa con il Direttore del Mercato, provvede all'espletamento del servizio di polizia amministrativa e di vigilanza presso il mercato, inviandovi un congruo numero di personale di idonea competenza.

Art. 8

Rilevazioni statistiche e dei prezzi

1. Nei mercati debbono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati.

2. La rilevazione statistica delle quantità delle merci introdotte, è effettuata sulla base dei dati forniti dagli operatori. Tali dati, devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione della specie merceologica, della quantità, della provenienza e del destinatario.

3. L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato dalla direzione del mercato, a mezzo di personale qualificato, mediante il metodo della rilevazione e/o dell'intervista. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, qualità dei prodotti e, ove possibile, anche alla varietà degli stessi.

4. La rilevazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto al netto di tara.

5. La direzione del mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti e documenti attinenti alle vendite per fini statistici.

6. I dati individuali rilevati, sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

7. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 9

Servizi

1. L'Ente gestore provvede direttamente o affidandoli in concessione, ai seguenti servizi di mercato:

- a) servizio di pulizia del mercato;
- b) servizio di bar e ristoro;
- c) servizio di cassa del mercato;
- d) servizio di sosta per veicoli e automezzi;
- e) servizio di ingresso fuori orario;
- f) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

2. Nel caso di affidamento della gestione dei servizi a terzi, nel capitolato d'appalto devono essere previste le condizioni ed i requisiti di cui all'art. 7 comma 2, punto c) della L.R. n. 1/98.

3. I concessionari sono responsabili del personale alle proprie dipendenze e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Art. 10

Disciplina di alcuni servizi

1. I compiti della Cassa del mercato sono:

a) esazione del ricavo delle vendite effettuate ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento e rimessa di esso agli aventi diritto;

b) effettuazione di operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

2. Tranne che per il caso previsto al punto a) del precedente comma, non può farsi obbligo agli operatori di far ricorso alla Cassa di Mercato.

3. Il servizio di Ingresso fuori orario consente agli operatori del mercato di entrare e di uscire dal mercato durante gli orari di chiusura per il completamento delle loro attività e per lo scarico delle merci in arrivo.

4. L'orario e le modalità di svolgimento del servizio sono stabiliti dal Sindaco, sentita la commissione di mercato.

5. E' consentito affidare anche a ditta segnalata dall'assemblea dei concessionari di posteggio, previa determinazione favorevole della Giunta Comunale, la concessione del servizio di Ingresso fuori orario, anche limitatamente a determinate fasce orarie, purchè i suddetti concessionari assumano tutti gli oneri relativi.

Art. 11

Vigilanza igienico-sanitaria

1. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria e l'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato, vengono svolti dai competenti organi, con la collaborazione della direzione del mercato.

Art. 12

Strumenti di pesatura e verifica peso

1. Gli strumenti di pesatura debbono risultare costantemente:

- ben puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

2. All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica peso.

3. La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature, prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art. 13

Movimentazione delle merci

1. I concessionari di posteggio provvedono personalmente o a mezzo di propri dipendenti, coadiuvanti e familiari, oppure utilizzando ditte abilitate ed opportunamente attrezzate, alle operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato, ognuno per le merci di propria competenza.

2. Gli acquirenti possono effettuare il carico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri familiari, ovvero servendosi di propri dipendenti.

Art. 14

Costi e proventi della gestione

1. L'articolo 7, comma 2, punto m) della Legge Regionale 19 gennaio 1998, n. 1, individua come obiettivo minimale della gestione il pareggio di bilancio.

A tal fine è necessario predisporre ogni anno un Conto Economico che, evidenziando costi e proventi dell'attività, consenta di esprimere giudizi e apportare correzioni alla gestione.

2. I costi da rilevare, al fine del raggiungimento dell'obiettivo minimale sopracitato, sono i

costi specifici, ossia quelli direttamente attribuibili alla gestione del Mercato e una quota parte dei costi comuni sostenuti dal Comune di Piacenza, calcolata sulla base di criteri di imputazione individuati dalla contabilità analitica. Tutti i costi devono essere imputati alla fine dell'anno in base al principio di competenza economica.

3. I proventi della gestione sono quelli derivanti dai canoni di concessione dei posteggi, dai corrispettivi dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, dalle sanzioni amministrative, dai rimborsi relativi all'utilizzo dell'acqua potabile.

4. I canoni di concessione dei posteggi, dei magazzini e di ogni altro locale e spazio del mercato, qualunque sia la loro destinazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di mercato, sulla base della disciplina generale delle tariffe di spettanza del Consiglio Comunale.

5. Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono determinate con le stesse modalità dei canoni di concessione.

6. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in un luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Art. 15

Orari e calendario

1. Gli orari del mercato e il calendario annuo di apertura sono fissati dal Sindaco sulla base delle esigenze espresse dagli utenti del mercato e vengono affissi all'ingresso del mercato.

2. L'orario riservato ai privati consumatori non dovrà coincidere con quello di massima affluenza delle categorie commerciali.

3. L'inizio e il termine delle contrattazioni è annunciato con apposita segnalazione.

4. Il Direttore del Mercato può, in particolari ed eccezionali circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni.

Art. 16

Venditori e acquirenti

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti, dal Direttore del Mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 10 della legge regionale 19 gennaio 1998 n. 1.

2. Il possesso dei requisiti può essere attestato mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritto dall'interessato, nelle forme previste dalla vigente normativa.

3. In ogni caso i produttori dichiarano annualmente il piano colturale e, limitatamente alle associazioni e alle cooperative dei produttori, la zona territoriale di appartenenza dei soci.

4. L'ammissione al mercato, ad eccezione dei consumatori, è autorizzata dal Direttore del Mercato, previo l'accertamento previsto dai precedenti commi, mediante il rilascio, agli operatori e ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente, di apposita tessera numerata nella quale debbono essere indicate:

- le generalità del titolare;
- il titolo di ammissione al mercato;
- il periodo di validità.

5. Per il rilascio della tessera è consentita la determinazione del pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

6. Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso al Sindaco che, sentita la commissione di mercato, decide con provvedimento definitivo.

7. Il Direttore del Mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata, e così pure autorizzare, in casi particolari, l'entrata anticipata o posticipata di singoli acquirenti.

8. I consumatori sono ammessi agli acquisti nell'orario stabilito dal Sindaco.

Art. 17

Responsabilità

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura, per danni, mancanza o deperimento dei prodotti e cose che dovessero, per qualunque titolo, derivarne agli operatori e ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato, e comunque ai beni comunali.
3. A loro carico il Direttore del Mercato può adottare i provvedimenti di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

Art. 18

Concessioni dei posteggi e di altri locali

1. Alle concessioni dei posteggi possono concorrere tutti gli operatori previsti alla lettera a) comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 19 gennaio 1998 n. 1.
2. Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e con le modalità stabiliti dal Dirigente di Ambito a cui il Servizio Mercati appartiene.
3. Le concessioni dei posteggi hanno normalmente la durata di dieci anni, ed avranno comunque scadenze contemporanee, qualunque sia la loro data di inizio.
4. La concessione dei posteggi di vendita viene effettuata dal Direttore del Mercato in base a graduatorie formulate fra tutti i concorrenti.
5. La graduatoria sarà formulata in base ai seguenti criteri di assegnazione:
 - la capacità imprenditoriale del richiedente;
 - l'entità dell'attività svolta, gli impianti di produzione, di lavorazione e conservazione;
 - i mezzi di trasporto, il personale impiegato e il movimento commerciale;
 - la gamma dei prodotti trattati.
7. Il Direttore del Mercato, sentito il parere della Commissione di mercato, stabilisce i punteggi da attribuire ai suddetti criteri.
8. Può essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo alle ditte concessionarie già operanti nel mercato.
9. Per i locali ed immobili del mercato, attualmente non rientranti fra i servizi di cui all'art. 9 e non usufruiti come posteggio o magazzino, ma compatibili con le finalità del mercato, il Direttore del Mercato, sentita la commissione di mercato, e previa determinazione della Giunta Comunale, dispone per la loro utilizzazione.

Art. 19

Termine delle concessioni

1. Le concessioni cessano:
 - a) alla scadenza del periodo previsto;
 - b) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
 - c) per il fallimento dichiarato a carico del concessionario;
 - d) per scioglimento della società concessionaria.

Art. 20

Diniego, sospensione e revoca delle concessioni

1. La concessione dei posteggi e dei magazzini è negata, dal Direttore del Mercato, a chi

non possiede i requisiti di cui all'art. 5, secondo comma, del D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998.

2. La concessione è revocata nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998;
- b) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- c) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Direttore del Mercato, sentita la commissione di mercato;
- d) recidiva di violazioni soggette a sospensione, di cui al successivo comma;
- e) costituzione di società da parte di persona fisica concessionaria senza la prescritta autorizzazione.

3. Costituiscono motivi di sospensione e di eventuale revoca della concessione i seguenti casi:

- a) accertate scorrettezze commerciali;
- b) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- c) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
- d) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

4. La sospensione e la revoca sono disposte dal Direttore del Mercato, sentita la commissione di mercato, fatta salva ogni altra azione civile e penale, ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento.

Art. 21

Assegnazione dei posteggi per l'esercizio della concessione

1. Il numero dei posteggi di vendita da assegnare all'interno dell'area di mercato è fissato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione di mercato.

2. L'individuazione del posteggio di vendita da assegnare al concessionario verrà effettuata dal Direttore del Mercato.

3. Il Direttore del Mercato, al fine di consentire alle ditte concessionarie di posteggio di migliorare la propria attività commerciale, può, sentita la commissione di mercato, dare in concessione, alle medesime, anche un secondo posteggio e/o magazzino ed altri locali ed aree eventualmente disponibili, di appoggio al posteggio principale.

4. Qualora, per documentati casi di forza maggiore, a cui non si possa provvedere altrimenti, si richieda la disponibilità di determinati posteggi, il Dirigente di Ambito, sentito il Direttore del Mercato e acquisito il parere della commissione di mercato, ha la facoltà di revocare l'assegnazione, riassegnando contestualmente un altro posteggio compatibilmente con la disponibilità della superficie destinata alle operazioni di vendita. Il provvedimento di revoca deve essere adottato con preavviso di almeno tre mesi e opportunamente motivato.

5. L'area destinata ai produttori singoli o associati è assegnata dal Direttore del Mercato ai richiedenti che dimostrino di appartenere a dette categorie. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso sia a carattere saltuario, privilegiando le forme associate.

6. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, che svolgano attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio totale disponibile.

7. Una superficie adeguata dovrà essere riservata a produttori e venditori occasionali.

8. Le assegnazioni sono valide per il periodo rispondente alla durata della concessione e

per i produttori soltanto per ciascuno anno solare o parte di esso.

9. I corrispettivi per l'occupazione dei posteggi indicati dal comma precedente, stabiliti con le modalità indicate nell'art. 14, devono essere pagati anticipatamente.

Art. 22

Carattere delle concessioni

1. La concessione può essere rilasciata a persona fisica, o persona giuridica.

2. La concessione rilasciata a persona fisica è strettamente personale e può essere ceduta esclusivamente al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, previa l'autorizzazione del Direttore del Mercato, sempreché i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

3. La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

4. In mancanza, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

5. Nel caso in cui il decesso o il recesso di un socio comporti lo scioglimento della società, il socio superstite, come ditta individuale, può chiedere al Direttore del Mercato di continuare nella concessione fino alla scadenza.

6. Il decesso del concessionario, come di soci delle ditte concessionarie, deve essere comunicato immediatamente all'Amministrazione Comunale.

7. La persona fisica concessionaria, che intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che la concessione sia trasferita alla società fino alla scadenza, presentando apposita domanda.

8. Il trasferimento è autorizzato dal Direttore del Mercato purché la società assuma tutte le responsabilità e gli impegni d'ordine fiscale, finanziario e commerciale della persona fisica e purché il rappresentante legale della società stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

9. I concessionari che intendono apportare variazioni alla concessione (recesso e/o immissioni di soci, variazione alla ragione sociale, ecc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione al Direttore del Mercato.

10. Per l'unificazione delle attività di due ditte concessionarie che si costituiscono in società o in altra eventuale forma associativa prevista dalle norme di legge, gli interessati richiedono l'autorizzazione al Direttore del Mercato. Alla nuova ragione sociale saranno trasferite le concessioni e i relativi posteggi o le parti dei medesimi di pertinenza delle ditte interessate. L'unificazione può essere autorizzata esclusivamente tra non più di due ditte concessionarie; la ditta unificata non potrà dar corso ad ulteriori unificazioni. La nuova concessione comporta la rinuncia alle singole concessioni precedenti e la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e le condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 23

Gestione del punto di vendita

1. Il punto di vendita deve essere gestito dal concessionario che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del Direttore del Mercato, da propri delegati. Il gestore può farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente previa comunicazione alla direzione del mercato delle generalità e dell'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.

2. Nel caso di concessione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, previa comunicazione al Direttore del Mercato e purché sia in possesso

dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.

3. Con l'autorizzazione del Direttore i produttori possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente.
4. La sostituzione non autorizzata nella gestione del posteggio comporta la revoca della concessione ai sensi degli artt. 20 e 37 del presente Regolamento.
5. La mancata comunicazione alla direzione del mercato, di cui ai precedenti commi 1. e 2., comporta la sospensione dell'attività prevista dagli artt. 20 e 37 del presente Regolamento.
6. I concessionari debbono comunicare, tempestivamente, alla direzione del mercato, le generalità, l'indirizzo e le mansioni del personale dipendente che opera sul mercato ed informare la direzione stessa per ogni eventuale variazione di dati.
7. I concessionari, per i rapporti con l'Amministrazione Comunale, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.
8. Ogni concessionario deve indicare chiaramente, sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il nome della ditta e la ragione sociale.
9. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
10. I rifiuti debbono essere, a cura dei concessionari, raccolti in appositi recipienti seguendo le modalità eventualmente indicate dalla direzione del mercato, specie in merito alla raccolta differenziata degli stessi.
11. I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.
12. In attuazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di prevenire e poter far fronte a situazioni che possono mettere a repentaglio l'incolumità dei lavoratori, ogni concessionario od i concessionari in forma associata, devono designare uno o più lavoratori incaricati di attuare misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, pronto soccorso e gestione dell'emergenza, in ogni sede di lavoro.
13. Durante le ore di chiusura, è consentito ai concessionari e loro dipendenti rimanere nel mercato per la conduzione della propria attività, nel rispetto delle disposizioni e limiti impartiti dal Direttore del Mercato.
14. Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Direttore del Mercato.
15. E' vietato occupare in qualsiasi modo, spazi diversi da quelli in concessione, salvo deroghe temporanee da concordare con il Direttore del Mercato.
16. I concessionari potranno chiudere i propri posteggi per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 precisandone i periodi, purchè vengano istituiti, tra i medesimi, turni tali che almeno il 60% dei posteggi restino aperti. La richiesta dovrà pervenire al Direttore del Mercato almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di ferie prescelto. Qualora le richieste presentate fossero in esuberanza rispetto ai limiti fissati, si procederà, nell'autorizzare la chiusura dei posteggi, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 24

Riconsegna dei posteggi

1. Alla naturale scadenza della concessione ed in caso di revoca o di rinuncia della stessa da parte del concessionario, il posteggio deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro dieci giorni, dal termine della concessione.
2. In caso di inottemperanza, si procede allo sgombero a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati.
3. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al

posteggio stesso nell'esercizio della concessione.

Art. 25

Minimi di attività

1. La Giunta Comunale, sentita la commissione di mercato, può fissare i criteri per stabilire i minimi di attività annuali per i posteggi e i magazzini assegnati.
2. Qualora, per due anni consecutivi, si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato, il dirigente, sentita la commissione di mercato, provvede al trasferimento del concessionario interessato in uno stand di minori dimensioni e alla contestuale assegnazione dello stand resosi libero ad altro concessionario che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti soggettivi e oggettivi per la migliore utilizzazione dello stesso.
3. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore, non predeterminabili, abbiano, obiettivamente, impedito o quanto meno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

Art. 26

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

1. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione di mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano la vendita a mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
2. Non è consentita la rivendita nel mercato delle merci acquistate sul mercato stesso.
3. I concessionari di posteggio possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dall'art. 32 del presente Regolamento e dal 3° e 4° comma dell'art. 10 della L.R. n. 1/98.

Art. 27

Requisiti sanitari del personale addetto al mercato

1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato e dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 28

Operazioni di vendita

1. Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.
2. E' vietata ogni forma di vendita effettuata fuori dagli spazi consentiti.

Art. 29

Vendita dei prodotti

1. Il Direttore del Mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizioni che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.
2. I prodotti devono, di norma, essere venduti per colli interi, a mazze od a numero, fatta eccezione per zucche ed angurie, per le quali è prevista anche la vendita singola, a peso.
3. Il Direttore del Mercato, sentita la commissione di mercato, stabilisce, in particolare per

le primizie e le derrate particolarmente pregiate, ulteriori ed eventuali deroghe al precedente comma, fissando, comunque, le quantità minime di acquisto.

4. In tutti i casi, i concessionari di posteggio possono rifiutarsi di vendere quantitativi inferiori al collo.

5. E' proibito intromettersi, comunque, nelle contrattazioni altrui.

6. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

7. Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati dalle predette norme si applicano le disposizioni di commercializzazione vigenti.

8. Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere conformi alle norme di legge vigenti.

9. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 37 del presente Regolamento.

Art. 30

Merce in vendita

1. La merce esposta nei posteggi deve essere considerata merce in vendita e quindi passibile dei controlli stabiliti da leggi e regolamenti.

2. Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dell'apertura del mercato.

3. Aperte le contrattazioni, la merce già venduta e temporaneamente non ritirata, deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con appositi contrassegni.

Art. 31

Vendite all'asta

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori.

2. In tal caso dovranno essere seguite le procedure di legge vigenti al momento.

Art. 32

Vendite per conto

1. Per i commissionari e i mandatari che svolgono la loro attività in mercato è previsto un compenso e una provvigione da stabilire fra le parti secondo le norme del Codice Civile .

2. Le parti, d'intesa fra loro, predeterminano anche l'attribuzione delle spese relative alle operazioni di movimentazione e delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione.

3. I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 33

Derrate commercializzate tramite la direzione del Mercato

1. Il Direttore del Mercato provvede, per quanto possibile, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché della cassa di mercato, alla vendita:

a) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del

mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;

b) delle derrate che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.

3. I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione del mercato.

4. I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.

5. L'Amministrazione Comunale e la direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittente o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 34

Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite

1. Gli operatori del mercato possono chiedere al Direttore, la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi requisiti voluti dalle norme in vigore, quando disposta dal medesimo.

2. Per le merci invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato, il quale, d'intesa eventualmente con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari la commerciabilità delle derrate, ne rilascia apposita certificazione.

3. Per le derrate non commerciabili, il Direttore, su richiesta degli operatori, rilascia un certificato comprovante il loro collocamento nei contenitori dei rifiuti, ovvero l'esecuzione di altre disposizioni.

4. Per il rilascio dei certificati di cui ai precedenti commi 2 e 3, può essere determinato, a carico dei richiedenti, il pagamento di un corrispettivo.

5. Con le suddette certificazioni, l'operatore può giustificare al committente per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

6. Della esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienicosanitarie,

è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

Art. 35

Circolazione dei veicoli

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono regolati dal Direttore del Mercato con apposito provvedimento, tenuto conto, anche, delle norme e del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

2. L'uso dei mezzi per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato.

3. Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabiliti dal Direttore del Mercato, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nel rispetto sia del nuovo codice della strada che delle norme in materia di inquinamento acustico.

Art. 36

Ordine interno

1. E' fatto obbligo a chiunque, l'osservanza delle disposizioni emanate dal Direttore del Mercato e comunque dall'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di sosta dei veicoli ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c) sollecitare offerte e curare o sottoscrivere raccolte quale che ne sia l'ente beneficiario;
- d) esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
- e) introdurre cani;
- f) accendere fuochi;
- g) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- h) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- i) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

Art. 37

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento di mercato, che non trovino sanzione nel Codice della strada, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, danno luogo alla azione disciplinare ed amministrativa che è così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato e/o chiusura dei magazzini o posteggi, per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal Direttore del Mercato con provvedimento definitivo;
- b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi, disposta dal Direttore del Mercato, sentito il parere della commissione di mercato;
- c) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dal Direttore del Mercato, sentito il parere della commissione di mercato.

2. Ogni violazione del presente Regolamento di mercato e della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1, sarà punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La sanzione pecuniaria non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari, specificamente previsti dal presente articolo.

4. Le sanzioni pecuniarie da applicarsi sono indicate in appendice al presente Regolamento - allegato B, parte integrante del presente Regolamento.

NORME TRANSITORIE

Art. 38

Concessioni dei posteggi, dei magazzini e dei servizi

1. Le validità quinquennali delle concessioni dei posteggi, in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di mercato, con scadenza naturale il 31.03.2004, sono prorogate con atto dirigenziale, fino al 31.03.2009, salvo trasferimento del Mercato in altra sede, al fine di uniformare equamente la durata delle attuali concessioni al termine decennale stabilito dall'art. 18, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 39

Commissione di Mercato

1. La commissione di mercato di cui all'art. 3, deve essere nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. L'attuale commissione di mercato, nominata con atto del Consiglio Comunale n.154 del 4.11.1996 rimane in carica sino alla nomina della nuova commissione.

Art. 40

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la normale pubblicazione e la successiva ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Il Regolamento di mercato precedente cessa di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ALLEGATO B

Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 37, comma 4).

Di seguito vengono indicate, con riferimento agli articoli ed ai commi del presente Regolamento, le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni alle norme contenute nel Regolamento, sia ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del T.U. Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia ai sensi dell'art. 107 del T.U. Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (oblazioni in via breve, nel caso di contestazione immediata della violazione).

Art. 8 - Rilevazioni statistiche e prezzi

comma 2 - non fornire o fornire in modo incompleto, inesatto o incomprensibile i dati necessari alla rilevazione statistica delle quantità delle merci introdotte sul mercato:

* da un minimo di £. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di £. 300.000 (Euro 154,94);

* oblazione in via breve: £. 50.000 (Euro 25,82);

comma 3 - non fornire o fornire in modo inesatto i prezzi di vendita al personale incaricato della rilevazione:

* da un minimo di £. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di £. 300.000 (Euro 154,94);

* oblazione in via breve: £. 50.000 (Euro 25,82);

comma 5 - non fornire atti o documenti attinenti alle vendite a fini statistici:

* da un minimo di £. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di £. 300.000 (Euro 154,94);

* oblazione in via breve: £. 50.000 (Euro 25,82);

Art. 10 - Disciplina di alcuni servizi

comma 3 - utilizzo del servizio di ingresso fuori orario per finalità non contemplate dal Regolamento o non autorizzate dal direttore:

* da un minimo di £. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di £. 300.000 (Euro 154,94);

* oblazione in via breve: £. 50.000 (Euro 25,82);

Art. 15 - Orario e calendario

comma 1 - non rispettare l'orario di mercato:

* da un minimo di £. 30.000 (Euro 15,49) ad un massimo di £. 180.000 (Euro 92,96) al soggetto che ha commesso la violazione;

* oblazione in via breve: £. 30.000 (Euro 15,49).

Per le operazioni di acquisto / vendita in orari non consentiti, a seconda dei casi, verrà sanzionato:

* l'acquirente, se entrato nelle aree del mercato non consentite, in base all'orario, salvo deroghe autorizzate dal direttore;

* il concessionario di posteggio, per le merci vendute e consegnate nelle aree del mercato, nell'orario non riservato alle vendite, salvo deroghe autorizzate dal direttore.

Art. 16 - Venditori e acquirenti

comma 4 - non essere in possesso della tessera personale di accesso al mercato o la stessa risulti scaduta:

* da un minimo di £. 30.000 (Euro 15,49) ad un massimo di £. 180.000 (Euro 92,96).

* oblazione in via breve: £. 30.000 (Euro 15,49).

Art. 23 - Gestione del punto di vendita

comma 13 - modifiche o nuove installazioni del posteggio senza preventiva

autorizzazione:

* da un minimo di £. 150.000 (Euro 77,47) ad un massimo di £. 900.000 (Euro 464,81);

* oblazione in via breve: £. 150.000 (Euro 77,47);

comma 14 - occupare spazi diversi da quelli in concessione:

* da un minimo di £. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di £. 300.000 (Euro 154,94);

* oblazione in via breve: £. 50.000 (Euro 25,82);

comma 15 - chiusura del posteggio senza autorizzazione:

* da un minimo di £. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di £. 300.000 (Euro 154,94);

* oblazione in via breve: £. 50.000 (Euro 25,82);

Art. 26 - Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

comma 2 - acquisto di merci sul mercato per la rivendita nel mercato stesso:

* da un minimo di £. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di £. 300.000 (Euro 154,94);

* oblazione in via breve: £. 50.000 (Euro 25,82);

Art. 28 - Operazioni di vendita

comma 2 - operazioni di vendita effettuate fuori dagli spazi consentiti:

* da un minimo di £. 100.000 (Euro 51,65) ad un massimo di £. 600.000 (Euro 309,87);

* oblazione in via breve: £. 100.000 (Euro 51,65).

Art. 29 - Vendita dei prodotti

commi 2 e 3 - vendere prodotti in quantità inferiore a quella stabilita:

* da un minimo di £. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di £. 300.000 (Euro 154,94);

* oblazione in via breve: £. 50.000 (Euro 25,82);

Art. 32 - Vendita per conto

comma 3 - mancanza, anche parziale, di atti o documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei committenti o mandanti, o rifiuto a consegnarli alla Direzione del mercato:

* da un minimo di £. 150.000 (Euro 77,47) ad un massimo di £. 900.000 (Euro 464,81);

* oblazione in via breve: £. 150.000 (Euro 77,47);

Art. 36 - Ordine interno

comma 1 - l'inosservanza delle disposizioni emanate dal direttore del mercato e comunque dall'Amministrazione Comunale:

* da un minimo di £. 50.000 (Euro 25,82) ad un massimo di £. 300.000 (Euro 154,94);

* oblazione in via breve: £. 50.000 (Euro 25,82);

Ogni altra violazione al presente Regolamento:

* da un minimo di £. 30.000 (Euro 15,49) ad un massimo di £. 180.000 (Euro 92,96).

* oblazione in via breve: £. 30.000 (Euro 15,49).
